


Raccomandazione

sulla conservazione del capitale di classe 1 di elevata qualità (core Tier 1, CT 1) durante la fase di transizione verso la direttiva e il regolamento sui requisiti patrimoniali (CRD/CRR)



Indice

1.	Sintesi	3
2.	Raccomandazione ABE sulla conservazione e sulla vigilanza prudenziale dei livelli transitori del capitale nominale di classe 1 di elevata qualità (core Tier 1)	4
	Allegato I: autorità competenti	7
	Allegato II: enti creditizi	8
	Allegato III: MODELLO PER IL MONITORAGGIO DEL CAPITALE DI CLASSE 1 DI ELEVATA QUALITA' (CORE TIER 1): composizione ed evoluzione	10
	Allegato IV: MODELLO PER IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' PONDERATE PER IL RISCHIO (RWA): composizione ed evoluzione	10
	Allegato V: modulo di conferma della conformità alla raccomandazione per le autorità competenti	11

1. Sintesi

1. Nel contesto di una serie di misure volte a ripristinare la fiducia nel settore bancario dell'UE, nel dicembre 2011 l'ABE ha formulato una raccomandazione rivolta alle autorità di vigilanza nazionali, nella quale richiedeva che le banche che avevano partecipato all'esercizio sul capitale avrebbero dovuto aumentare il coefficiente patrimoniale in termini di capitale di classe 1 di elevata qualità (core Tier 1, CT1). L'obiettivo della raccomandazione era garantire una disponibilità di capitale sufficiente a coprire eventuali perdite inattese nel caso di un aggravamento della situazione economica.
2. Il pacchetto costituito dalla direttiva sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Directive, CRD)¹ e dal regolamento sui requisiti patrimoniali (Capital Requirements Regulation, CRR)² ha modificato il quadro giuridico per la valutazione dei livelli di capitale. L'ABE ha pertanto deciso che le riserve di capitale stabilite dalla sua raccomandazione del dicembre 2011 dovessero essere sostituite da una nuova misura sulla conservazione del capitale.
3. In base al requisito di conservazione del capitale, le autorità competenti dovrebbero garantire che le banche mantengano una soglia (floor) di capitale in termini di ammontare nominale nell'unità monetaria (ad esempio, l'euro) del core Tier 1. La soglia nominale corrisponde all'ammontare di capitale necessario per soddisfare i requisiti stabiliti nella raccomandazione del dicembre 2011, con riferimento alla data del 30 giugno 2012. Qualora i livelli di capitale delle banche scendano al di sotto della soglia nominale, le banche dovranno elaborare piani credibili per ripristinarla. Saranno concesse soltanto limitate deroghe, caso per caso, che verranno discusse approfonditamente all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza, per tenere conto di piani di ristrutturazione o di specifici programmi di riduzione dei rischi (de-risking). Le autorità competenti possono altresì decidere di non applicare il requisito in termini di soglia nominale, laddove il capitale disponibile sia ritenuto superiore a quello necessario a garantire il rispetto, su base continuativa, dei requisiti minimi per il capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) e la riserva di conservazione del capitale calcolati una volta che le disposizioni della direttiva CRD e del regolamento CRR saranno pienamente attuate. Tali decisioni dovrebbero essere adottate dall'autorità competente previa discussione e consultazione con l'ABE e i collegi delle autorità di vigilanza pertinenti.
4. Si raccomanda alle autorità competenti di valutare i piani di capitalizzazione delle banche per la transizione verso l'attuazione e l'applicazione della direttiva CRD e del regolamento CRR, tenendo altresì conto dell'introduzione graduale e del livello finale dei nuovi requisiti. A tal fine, le banche dovrebbero trasmettere alle autorità nazionali i propri piani di capitalizzazione, corredati dai modelli per il monitoraggio di cui agli Allegati III e IV, entro il 29 novembre 2013. I piani di capitalizzazione e i modelli saranno comunicati all'ABE. Le autorità nazionali, in stretta collaborazione con le altre autorità competenti all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza,

1 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

2 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

come opportuno, e con l'ABE, dovrebbero valutare i piani di capitalizzazione degli enti creditizi per la transizione verso la piena attuazione della direttiva CRD e del regolamento CRR. Nella fase di revisione dei piani di capitalizzazione, le autorità nazionali dovrebbero esaminare la validità delle ipotesi di lavoro adottate dalle banche e considerare l'impatto di situazioni di stress sulla realizzabilità dei piani. Conseguentemente, si dovrebbero applicare misure di conservazione del capitale, quali restrizioni sui dividendi e su altri pagamenti variabili, nonché tutte le altre misure considerate necessarie e appropriate dalle autorità competenti, in consultazione con l'ABE, per far fronte ad eventuali carenze rilevate nei piani.

2. Raccomandazione ABE sulla conservazione e sulla vigilanza prudenziale dei livelli transitori del capitale nominale di classe 1 di elevata qualità (nominal core Tier 1)

Oggetto della raccomandazione

5. Il presente documento contiene una raccomandazione formulata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione europea ("Regolamento ABE"). Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE le autorità competenti devono compiere ogni sforzo per conformarsi alle raccomandazioni.
6. La raccomandazione presenta il parere dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria e alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in una particolare area. L'ABE si attende pertanto che tutte le autorità competenti si conformino alla raccomandazione loro rivolta. Le autorità competenti sono tenute a conformarsi alla raccomandazione che si applica ad esse mediante il suo eventuale inserimento nelle rispettive prassi di vigilanza (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza).

Obblighi di notifica

7. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ABE, le autorità competenti sono tenute a notificare all'ABE, entro il 22 settembre 2013, se sono conformi o se intendono conformarsi alla raccomandazione in questione, oppure in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche devono essere inviate presentando il modulo fornito nell'Allegato V all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "ABE/REC/2013/03". Le notifiche devono essere presentate da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti.
8. Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

IL CONSIGLIO DELLE AUTORITÀ DI VIGILANZA DELL'AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,

vista la decisione ABE DC 001 dell'Autorità bancaria europea ("ABE") del 12 gennaio 2011 che adotta il regolamento interno del consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, e l'articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'ABE ha deciso che, nell'ambito dell'evoluzione del quadro giuridico durante la transizione dell'Unione verso la piena applicazione della direttiva CRD³ e del regolamento CRR⁴, il coefficiente patrimoniale in termini di capitale di classe 1 di elevata qualità (core Tier 1) fissato nella raccomandazione dell'ABE del dicembre 2011 debba essere sostituito da una nuova misura di conservazione del capitale per i principali enti creditizi dell'Unione.
- (2) Sebbene le condizioni di mercato siano migliorate dal momento nel quale l'ABE ha emanato la raccomandazione sulla ricapitalizzazione dell'8 dicembre 2011 (ABE/REC/2011/1), la conservazione di un livello transitorio di capitale nominale è resa necessaria e giustificata dalla corrente volatilità dei mercati finanziari. Occorre adottare misure efficaci per conservare il capitale e assicurare in tal modo la stabilità del settore bancario. Inoltre, ci si attende che gli enti creditizi rafforzino ulteriormente i propri livelli di capitale per rispettare i requisiti più stringenti stabiliti nei nuovi requisiti legislativi che saranno gradualmente introdotti.
- (3) Poiché, durante il periodo di transizione, i requisiti patrimoniali minimi potrebbero essere meno stringenti rispetto a quelli della raccomandazione ABE del dicembre 2011, dovrebbe essere richiesto agli enti creditizi di preservare i propri livelli di capitale. In base a questa nuova misura di conservazione del capitale, le autorità di vigilanza dovrebbero monitorare un ammontare nominale del core Tier 1, denominato nella valuta di riferimento (ad esempio, l'euro), corrispondente all'ammontare di capitale necessario a soddisfare i requisiti di cui alla raccomandazione dell'8 dicembre 2011, con riferimento alla data del 30 giugno 2012. Tale soglia nominale dovrebbe essere attivamente monitorata dall'autorità di vigilanza su base consolidata, in cooperazione con l'ABE e i collegi delle autorità di vigilanza, al fine di garantire il suo mantenimento.
- (4) Le autorità competenti, in stretta collaborazione con le altre autorità competenti all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza, come opportuno, e con l'ABE, dovrebbero valutare i piani di capitalizzazione degli enti creditizi per la transizione verso la piena attuazione e applicazione della direttiva CRD e del regolamento CRR. Nella fase di revisione dei piani di capitalizzazione, le autorità nazionali dovrebbero esaminare la validità delle assunzioni ipotesi di lavoro adottate dagli enti creditizi e considerare l'impatto di situazioni di stress sulla realizzabilità dei piani. Conseguentemente, si dovrebbero applicare misure di conservazione del capitale, quali restrizioni sui dividendi e su altri pagamenti variabili, nonché tutte le altre misure considerate necessarie e opportune dalle autorità competenti e dall'ABE per far fronte ad eventuali carenze rilevate nei piani.

3 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

4 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

-
- (5) Le autorità competenti dovrebbero avere la facoltà di non applicare la soglia nominale nel caso di piani di ristrutturazione e di specifici programmi di riduzione dei rischi (de-risking), nonché nel caso di banche il cui livello di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) sia superiore ai requisiti patrimoniali minimi e alla riserva di conservazione del capitale calcolati una volta che le disposizioni della direttiva CRD e del regolamento CRR saranno pienamente attuate.
 - (6) La presente raccomandazione definisce i modelli per il monitoraggio che gli enti creditizi devono presentare per segnalare le principali componenti delle proprie posizioni patrimoniali e la conformità ai livelli di capitale applicabili.
 - (7) Poiché la presente raccomandazione si basa sulla raccomandazione ABE/REC/2011/1 alla luce dell'esperienza di vigilanza e delle modifiche adottate nella direttiva CRD e nel regolamento CRR, ed è rivolta a un numero limitato di enti creditizi, non è necessario condurre una consultazione pubblica.
 - (8) La presente raccomandazione viene pubblicata sul sito web dell'ABE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

1. Si raccomanda alle autorità competenti di cui all'Allegato I ("autorità competenti"), in qualità di autorità competenti dello Stato membro d'origine responsabili in via principale della vigilanza sugli enti creditizi di cui all'Allegato II ("enti creditizi"), di garantire che gli enti creditizi mantengano su base continuativa il livello nominale del core Tier 1 descritto al paragrafo 2, fino a quando la presente raccomandazione non sarà modificata, abrogata o annullata. Le autorità competenti dovrebbero assolvere questo compito mediante il proprio processo di revisione, valutazione e determinazione sul fatto che i fondi propri detenuti dagli enti creditizi assicurino una gestione e una copertura adeguate dei loro rischi.
2. Si raccomanda alle autorità competenti di assicurare che gli enti creditizi mantengano una soglia nominale di capitale, denominato nella valuta di riferimento del core Tier 1 ai sensi della raccomandazione ABE/REC/2011/1, corrispondente all'ammontare di capitale necessario, alla data del 30 giugno 2012, per soddisfare i requisiti di cui alla stessa raccomandazione ABE/REC/2011/1. Gli strumenti patrimoniali convertibili (contingent capital) conformi ai requisiti stabiliti dall'ABE nel common term sheet e introdotti prima del 30 giugno 2012 per rispettare il coefficiente patrimoniale restano idonei unicamente a tale scopo.
3. Si raccomanda alle autorità competenti di valutare i piani di capitalizzazione degli enti creditizi. Tali piani dovrebbero illustrare le modalità con le quali gli enti creditizi si conformeranno ai requisiti della direttiva CRD e del regolamento CRR e dovrebbero coprire l'intero periodo di transizione fino alla piena attuazione e applicazione di detti atti legislativi.
4. Le autorità competenti possono decidere di non applicare il requisito in termini di soglia nominale qualora si determini che il capitale disponibile sia superiore a quello necessario per soddisfare i requisiti minimi in termini di capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1) e la riserva di conservazione del capitale calcolati una volta che le disposizioni della direttiva CRD e del regolamento CRR saranno pienamente attuate. Tali decisioni dovrebbero essere adottate dall'autorità competente previa discussione e consultazione con l'ABE e il collegio delle autorità di vigilanza pertinente.
5. Inoltre, si raccomanda alle autorità competenti di richiedere agli enti creditizi di presentare piani per il ripristino della soglia nominale di cui al paragrafo 2, qualora l'assorbimento di perdite ne abbia comportato la diminuzione, e di tenere informati i collegi delle autorità di vigilanza e l'ABE in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei piani.
6. Si raccomanda altresì alle autorità competenti di:

- a) richiedere agli enti creditizi di presentare, entro il 29 novembre 2013, piani di capitalizzazione adeguati e modelli per il monitoraggio conformi ai modelli di cui agli Allegati III e IV, che dimostrino il mantenimento di opportuni livelli di capitale, al fine di garantire che la transizione verso la piena attuazione e applicazione della direttiva CRD e del regolamento CRR avviene in modo appropriato e tempestivo;
 - b) esaminare la validità delle assunzioni fatte dagli enti creditizi e considerare l'impatto di situazioni di stress sull'attuabilità dei loro piani;
 - c) posticipare l'approvazione dei piani di capitalizzazione fino a quando questi non siano stati oggetto di revisione, condivisione e consultazione con l'ABE e all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza pertinenti;
 - d) adottare un approccio di vigilanza coordinato, in consultazione con le autorità competenti e l'ABE, relativamente alla concessione di deroghe al requisito in termini di soglia nominale nell'ambito di piani di ristrutturazione e per specifici programmi di riduzione dei rischi (de-risking). Tali deroghe dovrebbero essere concesse solo nei casi in cui i piani di ristrutturazione o i programmi di de-risking permettono una sostanziale diminuzione dei rischi⁵;
 - e) adottare misure opportune, in consultazione con le autorità competenti e l'ABE, per far fronte a carenze rilevate nei piani di capitalizzazione, qualora vi siano dubbi in merito alla loro fattibilità;
 - f) revisionare i piani di capitalizzazione degli enti creditizi con cadenza almeno annuale, in consultazione con l'ABE e con altre autorità competenti all'interno dei collegi delle autorità di vigilanza, se del caso.
7. La presente raccomandazione sarà riesaminata a tempo debito e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014.
 8. La presente raccomandazione si applica a decorrere dal 22 luglio 2013. Dalla stessa data la raccomandazione dell'8 dicembre 2011 (ABE/REC/2011/1) è abrogata, salvo ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 della presente raccomandazione.

Fatto a Londra, il 22 luglio 2013.

Andrea Enria
Presidente ABE

Allegato I: autorità competenti

Paese	Autorità competente
AT	Finanzmarktaufsicht, FMA (Autorità per i mercati finanziari)
BE	Banque Nationale de Belgique, NBB (Banca nazionale del Belgio)
CY	Central Bank of Cyprus (Banca centrale di Cipro)
DE	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

⁵ I processi ordinati per la riduzione della leva finanziaria, formalmente concordati con le organizzazioni internazionali o le istituzioni dell'Unione europea prima del 31 agosto 2013, dovrebbero essere altresì ammessi, qualora siano stati trasmessi all'autorità competente e sottoposti al suo monitoraggio. In alcuni casi le stesse condizioni si applicherebbero ai piani di ristrutturazione formali.

DK	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria danese)
ES	Banco de España (Banca di Spagna)
FI	Finanssivalvonta (Autorità di vigilanza finanziaria finlandese)
FR	Autorité de Contrôle Prudentiel, ACP (Autorità di controllo prudenziale)
GB	Prudential Regulation Authority (Autorità di regolamentazione prudenziale)
HU	Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (Autorità di vigilanza finanziaria ungherese)
IE	Central Bank of Ireland (Banca centrale d'Irlanda)
IT	Banca d'Italia
LU	Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF (Commissione di vigilanza del settore finanziario)
MT	Malta Financial Services Authority, MFSA (Autorità maltese per i servizi finanziari)
NL	De Nederlandsche Bank, DNB (Banca nazionale dei Paesi Bassi)
NO	Finanstilsynet (Autorità di vigilanza finanziaria norvegese)
PL	Komisja Nadzoru Finansowego (Autorità di vigilanza finanziaria polacca)
PT	Banco de Portugal (Banca del Portogallo)
SE	Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria svedese)
SI	Banka Slovenije (Banca di Slovenia)

Allegato II: enti creditizi

Codice	Nomi delle banche
AT001	ERSTE GROUP BANK AG
AT002	RAIFFEISEN ZENTRALBANK ÖSTERREICH (RZB)
BE005	KBC BANK
CY006	CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD
CY007	BANK OF CYPRUS PUBLIC CO LTD
DE017	DEUTSCHE BANK AG
DE018	COMMERZBANK AG
DE019	LANDESBANK BADEN-WÜRTTEMBERG
DE020	DZ BANK AG DT. ZENTRAL-GENOSSENSCHAFTSBANK
DE021	BAYERISCHE LANDESBANK
DE022	NORDDEUTSCHE LANDESBANK –GZ
DE023	HYPO REAL ESTATE HOLDING AG, MÜNCHEN
DE025	HSH NORDBANK AG, HAMBURG
DE026	LANDESBANK HESSEN-TnHÜRINGEN GZ, FRANKFURT
DE027	LANDESBANK BERLIN AG
DE028	DEKABANK DEUTSCHE GIROZENTRALE, FRANKFURT
DE029	WGZ BANK AG WESTDT. GENO. ZENTRALBK, DDF
DK008	DANSKE BANK
DK009	JYSKE BANK
DK010	SYDBANK
DK011	NYKREDIT
ES059	BANCO SANTANDER S.A.

Codice	Nomi delle banche
ES060	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. (BBVA)
ES062	CAJA DE AHORROS Y PENSIONES DE BARCELONA
ES064	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.
FI012	OP-POHJOLA GROUP
FR013	BNP PARIBAS
FR014	CREDIT AGRICOLE
FR015	BPCE
FR016	SOCIETE GENERALE
GB088	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC
GB089	HSBC HOLDINGS PLC
GB090	BARCLAYS PLC
GB091	LLOYDS BANKING GROUP PLC
HU036	OTP BANK NYRT.
IE037	ALLIED IRISH BANKS PLC
IE038	BANK OF IRELAND
IE039	PERMANENT TSB plc
IT040	INTESA SANPAOLO S.P.A
IT041	UNICREDIT S.P.A
IT042	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A
IT043	BANCO POPOLARE - S.C.
IT044	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA (UBI BANCA)
LU045	BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT
MT046	BANK OF VALLETTA (BOV)
NL047	ING BANK NV
NL048	RABOBANK NEDERLAND
NL049	ABN AMRO BANK NV
NL050	SNS BANK NV
NO051	DNB NOR BANK ASA
PL052	PKO BANK POLSKI
PT053	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, SA
PT054	BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, SA (BCP)
PT055	ESPÍRITO SANTO FINANCIAL GROUP, SA (ESFG)
PT056	BANCO BPI, SA
SE084	NORDEA BANK AB (PUBL)
SE085	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) (SEB)
SE086	SVENSKA HANDELSBANKEN AB (PUBL)
SE087	SWEDBANK AB (PUBL)
SI057	NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB D.D.)
SI058	NOVA KREDITNA BANKA MARIBOR D.D. (NKBM D.D.)

Allegato III: MODELLO PER IL MONITORAGGIO DELLA CONSERVAZIONE DEL
CAPITALE (semestrale)

Allegato IV: MIGRAZIONE AL MODELLO PER IL MONITORAGGIO DI CRD/CRR
(annuale)

Allegato V: modulo di conferma della conformità alla raccomandazione per le autorità competenti

Conferma della conformità agli orientamenti e alle raccomandazioni

Data:

Stato membro/Stato SEE:

Autorità competente:

Orientamenti/raccomandazioni:

Nome:

Qualifica:

Numero di telefono:

Indirizzo di posta elettronica:

Sono autorizzato a confermare la conformità agli orientamenti/alle raccomandazioni per conto dell'autorità competente di riferimento: **Si**

L'autorità competente è conforme o intende conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni:

Si **No** **Conformità parziale**

L'autorità competente di riferimento non è conforme e non intende conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni per le seguenti **ragioni**⁶:

Dettagli della parziale conformità e motivazioni:

Inviare la presente notifica all'indirizzo compliance@eba.europa.eu⁷.

⁶ Nei casi di conformità parziale, si prega di precisare l'entità della conformità e della mancata conformità, illustrando i motivi della mancata conformità per i rispettivi settori.

⁷ Si prega di notare che se la notifica di conformità verrà trasmessa con altri mezzi di comunicazione – inviandola per esempio a un indirizzo di posta elettronica diverso da quello sopra indicato, oppure per posta elettronica senza utilizzare il modulo richiesto – la notifica stessa non sarà considerata valida..